



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 640

Seduta del 17/07/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Elena Lucchini di concerto con l'Assessore Romano Maria La Russa

Oggetto

ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO-REGIONI 14 SETTEMBRE 2022 - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LA RUSSA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

La Dirigente Clara Sabatini

L'atto si compone di 30 pagine

di cui 25 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa "Convenzione di Istanbul" sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con L. n. 77/2013;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- la L. n. 69/2019 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere";

RICHIAMATA, altresì, la legge 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" che disciplina la rete delle Unità di Offerta Sociali quale insieme integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, in grado di fornire una adeguata risposta al bisogno di assistenza delle persone e delle famiglie;

VISTA la l.r. 3 luglio 2012, n. 11, "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza" che declina la composizione della rete regionale antiviolenza, le funzioni dei diversi soggetti e prevede l'istituzione dell'Albo dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza;

RICHIAMATA la D.G.R. 6712/17 con cui è stato istituito l'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui all'art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11;

VISTI, inoltre:

- il Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2020-2023, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 17 novembre 2021;
- il "Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023", approvato con d.c.r. n. XI/999 del 25/02/2020;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, adottato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che adotta come obiettivo strategico della legislatura 2023-2028 il n. 2.2.5 "Prevenire e contrastare la violenza di genere";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA l'Intesa sui requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 14 settembre 2022 che:

- individua nelle associazioni e organizzazioni operanti settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza nonché negli enti pubblici e locali i soggetti gestori di Centri Antiviolenza e Case Rifugio laddove in possesso di precisi requisiti soggettivo-giuridici (articolo 1);
- stabilisce che gli immobili destinati a sede operativa del Centro Antiviolenza debbano possedere i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di autorizzazione e/o accreditamento (articolo 2);
- definisce le CR "strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto (...) soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali" (articolo 8);
- individua precisi standard qualitativi e quantitativi di formazione del personale operante a diretto contatto con la donna vittima di violenza nei CAV o nelle CR (articoli 3 e 10);
- subordina l'accesso al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al rispetto dei requisiti declinati nell'intesa e definisce un periodo transitorio di adeguamento per i centri e le case già esistenti pari a 18 mesi con l'eccezione dei requisiti strutturali delle CR per i quali è previsto un termine di 36 mesi (articolo 15);

DATO ATTO che, come concordato durante la seduta del Tavolo permanente per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne tenutasi il 27 marzo 2023, durante i mesi di aprile, maggio e giugno sono stati convocati tutti i soggetti gestori di Centri Antiviolenza e di Case Rifugio attualmente iscritti all'albo regionale di cui alla D.G.R. 6712/17 nonché gli EE.LL. Capifila delle reti territoriali al fine di condividere le modalità attuative dell'intesa;

DATO ATTO che in data 13/07/2023 è stato sentito il Tavolo permanente per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, in attuazione dell'art. 3 c. 6 della l.r. n. 11/2012;

RILEVATO che, a seguito di tali incontri, i contenuti dell'Intesa sopra richiamata sono stati declinati in due documenti che definiscono le linee d'indirizzo per la definizione delle caratteristiche, soggettive, organizzative, strutturali dei centri antiviolenza (allegato A) e delle case rifugio (allegato B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che tengono conto delle caratteristiche del sistema antiviolenza lombardo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che l'adeguamento delle CR a quanto richiesto dall'Intesa comporta la definizione di requisiti minimi di esercizio e il loro conseguente inserimento nella rete delle Unità d'Offerta Sociale ai sensi della l.r. 3/2008;

RILEVATA tuttavia la complessità del fenomeno e del sistema presente in Regione Lombardia formato da una pluralità di soggetti pubblici e privati che hanno acquisito una pluriennale esperienza nella materia e nella gestione operativa degli interventi a favore delle donne vittime di violenza;

RICHIAMATO l'articolo 15 dell'Intesa Stato-regioni che prevede, per le strutture già esistenti, un termine di adeguamento di 18 mesi per requisiti organizzativi e gestionali e di 36 mesi con riferimento alle caratteristiche strutturali;

RITENUTO pertanto necessario pervenire gradualmente all'inserimento delle CR nella rete delle Unità d'Offerta Sociale ai sensi della l.r. 3/2008 nei termini declinati nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, l'attuazione della nuova intesa Stato-Regioni, richiede una revisione dell'attuale albo regionale e una nuova procedura di iscrizione che garantisca il rispetto dei requisiti in essa declinati sia con riferimento ai soggetti gestori sia con riferimento alle strutture da essi gestite;

STABILITO pertanto che possono iscriversi all'albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio solo gli enti in possesso dei requisiti di cui agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DATO ATTO di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione competente del Consiglio Regionale della Lombardia in attuazione dell'art. 3 c. 6 della l.r. n. 11/2012;

RITENUTO pertanto:

- di procedere a istituire l'albo dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 11/2012 che perseguono i propri scopi nell'ambito dell'assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o familiari, vittime di violenza;
- di approvare le linee tecnico operative di cui agli allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che definiscono i requisiti dei soggetti gestori di CAV e CR, le caratteristiche delle strutture da loro gestite, nonché le procedure operative per l'attuazione dell'Intesa



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- stessa nel rispetto del sistema antiviolenza lombardo;
- di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei requisiti minimi di esercizio per le Case Rifugio;
 - di dare mandato alla Direzione Generale competente di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di procedere a istituire l'albo dei Centri Antiviolenza e delle Casa Rifugio, per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 11/2012 che perseguono i propri scopi nell'ambito dell'assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o familiari, vittime di violenza;
2. di approvare le linee d'indirizzo di cui agli allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che definiscono i requisiti dei soggetti gestori di CAV e CR, le caratteristiche delle strutture da loro gestite, nonché le procedure operative per l'attuazione dell'Intesa stessa nel rispetto del sistema antiviolenza lombardo;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione competente del Consiglio Regionale della Lombardia in attuazione dell'art. 3 c. 6 della l.r. n. 11/2012;
4. di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei requisiti minimi di esercizio per le Case Rifugio;
5. di dare mandato alla Direzione Generale competente di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge